



Costituzionalismo.it

Fascicolo 1 | 2017

LE RIFORME IN UNA DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE

Il quesito referendario sull'art. 18 della l. 300/1970 è veramente propositivo?

di VINCENZO COCOZZA

**IL QUESITO REFERENDARIO SULL'ART. 18 L. 300/1970
È VERAMENTE PROPOSITIVO?**

di *Vincenzo Cocozza*
Professore ordinario di Diritto Costituzionale
Università degli Studi di Napoli «Federico II»

ABSTRACT

ITA

Il saggio analizza la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2017, relativa all'ammissibilità del referendum abrogativo proposto nei confronti del d.lgs. n. 23 del 2015 e di alcune parti dell'art. 18 dello "Statuto dei lavoratori". Dopo essersi soffermato sulla natura complessa del quesito, l'A. esprime alcune perplessità sulla decisione, tanto in ordine ai precedenti richiamati quanto alle conclusioni cui essa perviene.

EN

The essay analyses the judgment through which the Italian Constitutional Court allowed a popular referendum vote on the abrogation of some regulations of the Workers' Statute article 18 and of legislative decree n. 23/2015. First, the Author underlines the complex nature of the referendum question, then he casts doubt on judgment n. 26/2017 with regard, both to the quoted legal precedents and to the conclusions.

IL QUESITO REFERENDARIO SULL'ART. 18 L. 300/1970 È VERAMENTE PROPOSITIVO?

di *Vincenzo Coccozza*

SOMMARIO: 1. *La richiesta abrogativa;* 2. *Le ragioni dell'inammissibilità;* 3. *In particolare il carattere propositivo;* 4. *I precedenti richiamati nella sentenza n. 26 del 2017;* 5. *Le perplessità sulla conclusione conseguita dalla Corte Costituzionale.*

1. La richiesta abrogativa

Con la sentenza 11 gennaio 2017, n. 26, la Corte Costituzionale ha concluso per l'inammissibilità del referendum proposto nei confronti del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (recante “*Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”), per la sua abrogazione totale, e nei confronti dell’art. 18 Legge 20 maggio 1970, n. 300 (“*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*”), per l’abrogazione parziale di porzioni dei commi 1, 4, 6, 7 e 8, e del comma 5 nella sua interezza, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 42, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

Si tratta, con tutta evidenza, di un quesito composito, costituito da due parti con contenuti differenti.

L’art. 18 della Legge 300/1970, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, ha ridotto le ipotesi di tutela reale, conseguita tramite la re-integrazione nel posto di lavoro, e ha esteso, invece, i casi di tutela obbligatoria, affidata alla sola indennità risarcitoria.

Successivamente, il D. Lgs. 23/2015, coinvolto nella richiesta di abrogazione totale, ha modificato, con riferimento ai lavoratori assunti a decorrere dalla sua entrata in vigore, il regime di garanzia del lavoratore stesso in caso di licenziamento individuale illegittimo, restringendo ulteriormente le ipotesi di tutela reale, con la correlativa espansione della tutela obbligatoria.

La disciplina di cui all'art. 18, peraltro, è intervenuta in un impianto normativo fondato su una distinzione, per l'operatività, esistente da tempo e, cioè, l'applicazione generale a tutte le realtà lavorative con più di quindici dipendenti, più di cinque se si tratta di una impresa agricola.

Sembrano chiari gli intenti delle due richieste abrogative:

- 1) l'abrogazione totale del D. Lgs. 23/2015 si propone di incidere su una disciplina che ha oltremodo accentuato l'uso di una tutela di tipo indennitario;
- 2) l'abrogazione parziale rivolta alla legge 92/2012 aggiunge a questo intento, certamente presente, l'obiettivo di prevedere un regime giuridico uniforme per l'applicazione dell'art. 18 individuando un'unica soglia data da più di cinque dipendenti (soglia che, attualmente, riguarda solo il settore agricolo).

Ad avviso dei promotori, l'abrogazione del d.lgs. n. 23 del 2015 nella sua interezza si salderebbe perfettamente con l'abrogazione parziale di talune disposizioni dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 che limitano i casi di licenziamento illegittimo in cui è prevista la tutela reale. Nella medesima prospettiva si giustificerebbe la richiesta di abrogazione parziale delle disposizioni dell'ottavo comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, volte a rendere applicabile nei confronti di tutti i datori di lavoro con più di cinque dipendenti il regime di tutela reale nel caso di licenziamento illegittimo. Questa richiesta infatti, senza creare alcuna norma nuova o estranea alla trama del testo attuale dell'ottavo comma dell'art. 18, mirerebbe all'abrogazione della clausola generale che, per l'applicazione del regime della reintegrazione, identifica la soglia dimensionale generale di «più di quindici dipendenti», e lascerebbe in vigore, quale unica soglia dimensionale quella di «più di cinque dipendenti», prevista per l'impresa agricola.

In altri termini con l'abrogazione parziale richiesta si rimuoverebbero limiti connessi per legge a una clausola considerata speciale solo per essere riferita a un novero più circoscritto di imprese (quelle agricole), ma dotata della medesima funzione di limite alla reintegrazione dei lavoratori illegittimamente licenziati, nel caso di organizzazioni imprenditoriali di minori dimensioni.

Di conseguenza ci sarebbe una identità di fondo fra i due corpi del quesito e cioè ottenere unità nella disciplina sanzionatoria dei licenziamenti illegittimi.

2. Le ragioni dell'inammissibilità

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità del quesito per due ordini di ragioni.

La prima è che esso mostra un non consentito carattere propositivo che, in quanto tale, risulta in contrasto con la funzione abrogativa assegnata al referendum dall'art. 75 della Costituzione¹.

La seconda perchè manca l'univocità e la omogeneità².

La decisione convince soltanto in parte.

Mentre può trovare giustificazione quanto osservato sulla mancanza di univocità, non sembrano condivisibili gli argomenti addotti per sostenere il carattere propositivo.

Quanto alla pronuncia di inammissibilità per mancanza di omogeneità, come si diceva, la conclusione della Corte coglie un problema reale.

È vero che c'è un tratto comune nelle due parti che compongono il quesito, rappresentato dalla volontà di ottenere una disciplina unitaria dei licenziamenti illegittimi ispirata ad una maggiore garanzia per i lavoratori. Ed è quasi certo che su questa base si sarebbe determinata la volontà dei votanti.

Ma è anche vero che nel quesito colgono due profili non uguali. Con la conseguenza che, seppure in una ipotesi remota e - vorrei aggiungere - del tutto teorica, l'elettore potrebbe volere, come dice la Corte, «che la reintegrazione torni ad essere invocabile come regola generale a fronte del licenziamento illegittimo, ma resti confinata ai soli datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti in ciascuna unità produttiva o Comune, o ne impiegano complessivamente

¹ Cfr., in particolare, M. LUCIANI, *Il referendum abrogativo. Commento dell'art. 75*, in *Commentario della Costituzione*, fondato da G. BRANCA e continuato da A. PIZZORUSSO, Bologna-Roma, 2005.

² Come è noto, la Corte ha affermato con la fondamentale sent. 16/1978 la necessità di una «matrice razionalmente unitaria» per il quesito referendario. La natura dilemmatica del quesito abrogativo impone una scelta secca e non modulabile: essa, pertanto, va svolta su un tessuto normativo omogeneo, pena la violazione della libertà del voto ex art. 48 Cost.

più di sessanta. Oppure potrebbe volere che quest'ultimo limite sia ridotto, ma che, anche per tale ragione, resti invece limitato l'impiego della tutela reale, da mantenere nei casi in cui è attualmente prevista».

Conclusione, quella riportata, che, per questo aspetto, può condurre a ritenere che il quesito non corrisponde all'esigenza di omogeneità, derivandone, in tal modo, un potenziale *vulnus* all'art. 48 Cost. sotto il profilo della libertà del voto referendario.

3. In particolare il carattere propositivo

Diversamente è a dirsi sull'assunto carattere propositivo del referendum³.

Il ragionamento della Corte si sviluppa secondo i seguenti passaggi.

La premessa descrittiva è che l'art. 18, nel testo vigente, prevede la tutela reale per i lavoratori impegnati in una dimensione occupazionale di più di quindici dipendenti per unità produttiva o per Comune ovvero in più di sessanta dipendenti nel complesso e, per l'impresa agricola, in una dimensione lavorativa di più di cinque dipendenti. E che, rapportando tale struttura normativa con il quesito referendario, per questa parte, il quesito referendario verrebbe a proporsi come applicazione della tutela reale «al datore di lavoro imprenditore o non imprenditore che occupa alle sua dipendenze più di cinque dipendenti».

Sulla base di questa corretta operazione ricostruttiva, il Giudice della ammissibilità ritiene che il referendum abbia carattere propositivo in quanto il limite di cinque dipendenti non si propone come espansione di una disciplina a seguito dell'abrogazione, ma come estensione ad altre situazioni del limite indicato soltanto per la dimensione agricola.

³ Il tema del referendum manipolativo-propositivo (e della giurisprudenza costituzionale sul punto specifico) è stato oggetto di ampie riflessioni e affatto concordi, in dottrina: si veda, ad esempio, quanto afferma R. BIN, *Scivolando sempre più giù*, in R. BIN (a cura di), *Elettori legislatori?*, secondo il quale «i referendum manipolativi sono, non solo ammissibili, ma assai spesso necessari – nel senso che il referendum può essere giudicato ammissibile solo se è manipolativo»: conclusione, questa, derivata dal rifiuto della distinzione tra abrogazione parziale (ammissibile) e manipolazione del testo (inammissibile).

Criticamente, a proposito di referendum manipolativi, parla di «divario dall'originario modello di referendum regolato dall'art. 75 Cost.», C. MEZZANOTTE, *Referendum e legislazione*, relazione al Convegno nazionale dell'A.I.C., *Democrazia maggioritaria e referendum*, Siena, 3-4 dicembre 1993.

Richiamando alcuni precedenti, in particolare la sentenza n. 36 del 1997 e la n. 46 del 2003 nonché la n. 50 e la n. 38 del 2000, la Corte ricorda che, secondo la giurisprudenza maturata sulla inammissibilità, sono in contrasto con tale limite i quesiti che consentono di dare vita ad un assetto normativo del tutto nuovo con la trasformazione della volontà abrogativa in volontà propositiva e la conseguente introduzione di statuizioni che non sono ricavabili *ex se* dall'ordinamento⁴.

La Corte Costituzionale si sofferma soprattutto sulla sentenza n. 36/1997 per esprimere il concetto che è da considerarsi inammissibile un quesito che comporti, attraverso la tecnica del ritaglio, una nuova statuizione «estranea al contesto normativo esistente»⁵.

Come è noto, la tematica dei quesiti referendari con un contenuto, in senso ampio, propositivo costituisce questione di particolare difficoltà e delicatezza. Esprime, infatti, nella maniera più chiara, la tensione che si può generare fra corpo elettorale, che chiede di intervenire su una disciplina esistente, e rispetto del ruolo assegnato dall'ordinamento costituzionale al referendum abrogativo.

La possibilità prevista nell'art. 75 Cost. di abrogazione parziale e la inevitabile conseguenza che, attraverso questo tipo di richiesta, si possa ottenere l'espansione di una disciplina generale una volta colpita, con l'abrogazione, una regolamentazione speciale, finisce per poter proporre una variabilità notevole di situazioni in cui non è agevole orientarsi. Si tratta, infatti, di cogliere, di volta di volta, quale è il punto di disciplina che individua la volontà del legislatore di introdurre nell'ordinamento una regolamentazione prima non esistente.

Una volta acquisito questo elemento, si può, in maniera piuttosto condivisibile, ritenere e dichiarare che questo *novum* non compete al corpo elettorale nella qualità di interpellato in una consultazione referendaria abrogativa.

Proprio le sentenze citate dal Giudice costituzionale portano qualche elemento per segnalare, in uno con la varietà dei contenuti, la non agevole coerenza con il caso relativo all'art. 18 oggi valutato.

⁴ Come è noto, la Corte ha affrontato in altre occasioni il tema. Peraltro, le sentenze alle quali si riferisce la decisione in osservazione, richiamano, pur con alcune differenze, i concetti utilizzati nelle altre pronunce.

⁵ Su cui, cfr. i commenti di R. ROMBOLI, *L'ammissibilità del referendum abrogativo nella giurisprudenza costituzionale: conferme e novità* in *Foro it.*, 3/1997, parte I, 652 e R. CALVANO, *Il "falso problema" dei referendum manipolativi*, in *Giur. cost.*, 1/1997, 322 ss.

Per poter sviluppare questa riflessione occorre indicare il percorso argomentativo che ha condotto la Corte, nel caso in esame, a ravvisare una «estraneità al contesto normativo» esistente di quanto sarebbe potuto derivare dal voto favorevole al referendum.

Come si è detto, nel testo vigente, la tutela reale è riferita a due situazioni diverse: per le unità produttive, quindici dipendenti; per l'impresa agricola, cinque dipendenti.

L'eventuale votazione favorevole all'abrogazione avrebbe avuto l'effetto di spostare la tutela reale a tutti i datori di lavoro con soglia di cinque dipendenti, eliminando, quindi, la distinzione fra unità produttive.

Secondo il Giudice costituzionale, l'espressione numerica "cinque" è riferita ad un apprezzamento che il legislatore ha riservato all'impresa agricola per evidenziare una sua peculiarità meritevole di disciplina specifica e differente. Sicché una tale dimensione (cinque dipendenti) si ancora all'eccezione e non può essere espansa ad altre realtà perchè ciò costituirebbe una manipolazione arbitraria. In buona sostanza, si sgancerebbe il «cinque dipendenti» da un suo specifico ruolo per assumerlo a base di una disciplina non esistente e, come tale, estranea al contesto normativo.

4. I precedenti richiamati dalla Corte Costituzionale

Come si ricordava, proprio questo punto, l'«estraneità al contesto normativo» ha assunto il ruolo di snodo concettuale in cui ruota la linea argomentativa che conduce all'inammissibilità. Un punto che induce la Corte a richiamare innanzitutto il proprio precedente specifico rappresentato dalla sentenza n. 36 del 1997.

A ben vedere, però, ed a conferma di quanto si osservava sulla notevole variabilità delle situazioni che possono indurre a giudicare un referendum parziale come di carattere propositivo e, quindi, inammissibile, si deve ricordare che, nella richiamata sentenza del 1997, la situazione era ben differente.

Si trattava, in quel caso, di un quesito referendario che trasformava completamente il disposto normativo. La disciplina in discussione era nel senso di riservare, per la concessionaria pubblica, una quota oraria non superiore al 4% dell'orario settimanale ed il 12% per ogni ora, con un riferimento al modo di recupero di un'eventuale eccedenza del

2%. Il quesito referendario avrebbe comportato un limite pubblicitario del 2% che, pacificamente, non si può inserire nella disciplina relativa al limite orario della pubblicità (trattandosi, come appena detto, di regolamentazione di un'eventuale eccedenza).

Non vi era, in quel caso, alcuna possibilità di recuperare nell'ordinamento una regola per modificare la quantità di tempo da destinare ai messaggi pubblicitari, né vi era una disciplina generale ed una particolare suscettibili di valutazione da parte del corpo elettorale.

Effettivamente, così, la misura, derivante dalla tecnica di ritaglio, risultava essere del tutto casuale e, di conseguenza, non assentibile un suo utilizzo⁶.

Qualcosa di diverso dalla situazione attuale si rinviene anche nelle altre decisioni indicate dalla Corte e ci si limita ad esse proprio perché, se citate, sono sembrate al Giudice dell'ammissibilità più vicine alla fattispecie *de qua*, eppure questo elemento non si mostra con chiarezza.

Così a dire per la sentenza n. 38 del 2000 quando il quesito referendario, riferito ad una pluralità di norme della legge 117/1988 di disciplina della responsabilità dei magistrati, si proponeva di sostituire il complessivo impianto della disciplina⁷.

O, anche, per la sentenza n. 46 del 2003⁸ riferito al divieto generalizzato di residui di prodotti tossici negli alimenti quando l'ampiezza della disciplina conseguente alle abrogazioni richieste avrebbe com-

⁶ La Corte può giustamente fare riferimento, in quella occasione, alla sostituzione della norma abroganda con altra «assolutamente diversa [...] costruita attraverso la saldatura di frammenti lessicali eterogenei».

Nella sentenza, oltre al richiamo alla pronuncia numero 16/1978, si ricorda quanto concluso nella decisione 28/1987 sulla inammissibilità di innovazioni non consentite al referendum abrogativo.

⁷ Si trattava, infatti, di otto articoli (2,4,5,6,7,8,9,13) della legge 117/1988 (recante «*Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civili dei magistrati*»), coinvolti in un unico quesito in maniera, peraltro, differente.

Per alcuni veniva richiesta abrogazione dell'intero articolo; per altri frammenti della disposizione.

L'effetto era, quindi, di sostituire la disciplina con altra diversa rispetto al contesto normativo esistente.

⁸ Cfr. note di M. CARDILLO, *L'inammissibilità del referendum abrogativo sulla "sicurezza alimentare: divieto generalizzato di residui tossici negli alimenti"*, in *Dir. giur. agr.*, 12/2003, parte II, 678 ss.; L. CASSETTI, *I nuovi referendum sull'ambiente. La Corte Costituzionale ha bocciato due quesiti su tre*, in *Diritto E Giustizia*, 8/2003, 28 ss.; A. MORRONE, *Un istituto referendario che non c'è*, in *Quad. Cost.*, 2/2003, 384 ss.; R. PINARDI, *La «completezza» delle richieste referendarie*, in *Quad. Cost.*, 2/2003, 382 ss.

portato l'introduzione di una regolamentazione tanto ampia ed estesa quanto generica, con tutti i problemi di applicazione del divieto anche in relazione alle sanzioni penali che sono collegate alla violazione⁹.

Né diversamente si può pensare per la sentenza n. 50 del 2000¹⁰, quando il quesito referendario si proponeva di pervenire ad una differente disciplina dei termini di durata minima della custodia cautelare con un diverso apprezzamento dei reati ai quali collegarla¹¹.

Anzi, proprio in quest'ultima sentenza sono utilizzate espressioni per escludere l'ammissibilità che vanno recuperate, perché ben riassumono la complessiva impostazione sul punto del giudice dell'ammissibilità.

Il limite, disse la Corte, scatta perchè non si tratta della «fisiologica espansione della sfera di operatività di una norma già esistente dotata, in ipotesi, di un suo ambito di applicazione più circoscritto» ma «di dare vita ad un sistema di norme radicalmente nuovo che andrebbe a sostituirsi alle norme da eliminare».

5. Le perplessità sulla conclusione conseguita dalla Corte Costituzionale

⁹ La richiesta di abrogazione riguardava porzioni dell'art. 5 lett. h) della legge 30 aprile 1962 numero 283 (recante "*Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*"), che aveva già determinato un contrasto con l'Ufficio centrale per il referendum in ordine alla denominazione del referendum. La Corte di Cassazione ha ritenuto di doverlo riformulare indicandone il contenuto in "divieto di residui di prodotti tossici negli alimenti" e non già "divieto di residui tossici negli alimenti".

La Corte Costituzionale afferma che il divieto scaturente dal referendum sarebbe "generalizzato ed assoluto" per l'utilizzazione di prodotti in grado di determinare residui tossici nelle produzioni agricole nonché per la preparazione, vendita, detenzione per la vendita e la distribuzione di prodotti contenenti residui di prodotti tossici per l'uomo, in modo da potersi riferire ad una serie indeterminata di sostanze.

¹⁰ Con nota di G. FILIPPETTI, *Oblivio dell'art. 75 cost. e tramonto del referendum abrogativo*, in *Giur. cost.*, 1/2000, 398 ss.

¹¹ Il quesito referendario investiva porzioni dell'art. 303 e 304 del d.P.R. 22/9/1988 numero 477 ("*Approvazione del codice di procedura penale*") e, quindi, la disciplina dei termini della custodia cautelare nelle varie fasi e gradi del procedimento penale (indagini preliminari, giudizio di primo grado, giudizio di appello, restante corso del procedimento).

Con la tecnica del ritaglio si intendeva, così, pervenire ad un diverso apprezzamento dei termini di durata massima della custodia cautelare, e dei reati in riferimento alla durata della stessa custodia.

A ben vedere tutte le situazioni in precedenza ricordate nelle sentenze richiamate dalla Corte sembrano corrispondere allo schema riassunto nella formula appena citata.

Ma è condivisibile l'estensione di tale impianto ricostruttivo alla fattispecie dell'art. 18?

La Corte ha ragionato in termini di estraneità del limite di cinque dipendenti dall'impianto regolatore la tutela reale nel licenziamento illegittimo.

Invero l'intervento del legislatore è stato nel senso di voler prevedere una soglia per l'ingresso di un certo tipo di garanzia ed ha distinto tale soglia con riferimento alle differenti realtà produttive.

Si può ben dire che le soglie sono due ed attribuite, sulla base della discrezionalità legislativa, a scelte identificative di esigenze ritenute diverse. Ma le soglie esistono entrambe e trasferirle dall'una all'altra non sembra determini un *novum*, ma soltanto una differente valutazione delle esigenze che sono alla base della scelta.

Si può, così, affermare che la soglia dei cinque dipendenti non è arbitrariamente utilizzata perchè appartenente ad altro (come accaduto nella sentenza 36 del 1997) ma c'è ed è riferita alla stessa disciplina.

Si può aggiungere, ancora, utilizzando quello schema logico della sentenza 50 del 2000, che non si intende dar vita ad un sistema di disciplina nuovo ma a mantenerlo diversamente calibrando l'esistente.

Sotto questo punto di vista non sembra revocabile in dubbio che l'art. 18 rechi al suo interno due scelte.

La prima è quella di stabilire la soglia per l'applicazione di un certo regime giuridico del licenziamento.

La seconda è quella di distinguere tale soglia a seconda del settore produttivo.

Ebbene la Corte ha modo di precisare nell'apparato argomentativo che non vi sarebbe stato il problema di ammissibilità per il carattere propositivo, laddove si fosse richiesto «l'integrale abrogazione del limite occupazionale» perchè, così operando, si «sarebbe inteso contrastare la scelta legislativa di subordinare la tutela reale ad un bilanciamento con altri valori».

A fronte di un tale chiarimento fornito dal Giudice costituzionale, rimane non del tutto convincente concludere che non si può, invece, sottoporre a referendum la scelta legislativa di differenziare le situazioni e, quindi, le soglie.

In effetti riportare tutto alla dimensione di cinque è esattamente il frutto di una volontà di contrastare l'opzione legislativa di distinguere.

Sulla base di questo ragionamento, è vero che non si determina una automatica espansione di una norma già presente nell'ordinamento, ma è anche vero che si realizza una eguale disciplina sulla base di una scelta che il legislatore ha, esso, compiuto.

Non si può nascondere che la questione presenta una sua peculiare difficoltà. E questo si verifica perchè incrocia un limite di variegata e multiforme apparenza che rende complessa la fissazione di un confine certo. Si tratta, però, di un limite delicato, perchè una sua espansione applicativa potrebbe incidere fortemente sulla possibilità di utilizzazione del referendum abrogativo. Si impone, pertanto, prudenza e assoluto rigore nel suo utilizzo.



Costituzionalismo.it

Fondatore e Direttore dal 2003 al 2014 Gianni **FERRARA**

Direzione

Direttore Gaetano **AZZARITI**

Vicedirettore Francesco **BILANCIA**

Giuditta **BRUNELLI**

Paolo **CARETTI**

Lorenza **CARLASSARE**

Elisabetta **CATELANI**

Pietro **CIARLO**

Claudio **DE FIORES**

Alfonso **DI GIOVINE**

Mario **DOGLIANI**

Marco **RUOTOLO**

Aldo **SANDULLI**

Dian **SCHEFOLD**

Massimo **VILLONE**

Mauro **VOLPI**

Comitato scientifico di Redazione

Alessandra **ALGOSTINO**, Gianluca

BASCHERINI, Marco **BETZU**,

Gaetano **BUCCI**, Roberto

CHERCHI, Giovanni **COINU**,

Andrea **DEFFENU**, Carlo

FERRAJOLI, Marco

GIAMPIERETTI, Antonio

IANNUZZI, Valeria **MARCENO'**,

Paola **MARSOCCI**, Ilenia **MASSA**

PINTO, Elisa **OLIVITO**, Laura

RONCHETTI, Ilenia

RUGGIU, Sara **SPUNTARELLI**,

Chiara **TRIPODINA**

Redazione

Elisa **OLIVITO**, Giuliano **SERGES**,

Caterina **AMOROSI**, Alessandra

CERRUTI, Andrea **VERNATA**

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)